

Legge regionale 26 aprile 1999 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

CAPO IV

DIFFERIMENTO DI TERMINI PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO RELATIVE A STRUMENTI AGEVOLATIVI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

Art. 16

(Differimento del termine per le domande di contributo relative a strumenti agevolativi)

1. I termini di cui all'articolo 218, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come da ultimo differiti dall'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2000.
2. Gli interventi dei Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono disciplinati dalla regola del << de minimis >>.